

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

Art. 131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio.

Nei casi preveduti dall'[articolo 84](#), per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.